



CONFINDUSTRIA

Nota di Aggiornamento

Novità fiscali

Febbraio 2016

Marzo 2016

*“Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa.”
- P.F. Drucker*

IRES/IRPEF

1. Branch Exemption: in bozza il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio dell’opzione
2. Ammortamento dei terreni delle stazioni di distribuzione carburante (Cass. Ord. Interlocutoria n. 1703/2016)
3. La Cassazione si pronuncia su costi indeducibili e abuso del diritto (Cass. sent. n. 382/2016)
4. Extra utili – vinta la presunzione di distribuzione (Cass. sent. n. 923/2016)

IVA

5. Iva di gruppo anche per controllanti in veste di società di persone (Cass. sent. n. 1915/2016)
6. Nota di variazione per sconti e abbuoni: obbligatoria la prova documentale (Cass. sent. n. 2060/2016)
7. Fatture posticipate: la violazione è sostanziale (Cass. sent. n. 2605/2016)
8. Fatture inesistenti: la prova della buona fede salva il diritto alla detrazione (Cass. sent. n. 2609/2015)

VARIE

9. I macchinari imbullonati non concorrono più alla base imponibile Imu (Circ. n. 2/E/2016)
10. Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento (Prov. n. 27036/E/2016)
11. Aggiornati i coefficienti dei fabbricati D per TASI e IMU 2016

INTERNAZIONALE

12. Concluso accordo anti – evasione con Andorra
13. EU: VAT forum Cross Border Rulings aggiornati a gennaio 2016

ATTIVITA’ DELL’AREA

14. Gruppo di lavoro Fisco
15. Gruppo di lavoro Principi Contabili
16. Incontro VAT Group BusinessEurope
17. Incontro su welfare aziendale
18. Incontro su Patent Box
19. Seminari Legge di Stabilità 2016

IRES/IRPEF

1. Branch Exemption: in bozza il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio dell’opzione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una bozza del Provvedimento direttoriale relativo al regime c.d. di “*branch exemption*”; imprese ed operatori economici potranno inviare le proprie considerazioni sul documento in consultazione entro il 31 marzo p.v.

Come noto, l’art. 14, D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto nel Testo Unico Imposte sui Redditi una nuova previsione (art. 168-*ter*), per effetto della quale le imprese residenti in Italia potranno optare per l’esonero degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni estere.

Il comma 3 dell’art. 14 cit. demanda ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle regole applicative della nuova disciplina.

In merito all’opzione per il regime di *branch exemption* (che, si ricorda, ha carattere irrevocabile) la bozza di provvedimento precisa che essa va effettuata in dichiarazione dei redditi con riferimento a tutte le stabili organizzazioni della casa madre residente (principio c.d. “*all in all out*”); con riferimento alle stabili organizzazioni già esistenti, l’opzione va esercitata entro il secondo periodo di imposta dall’entrata in vigore della norma.

La costituzione di stabili organizzazioni “nuove” comporta la necessità di esercitare una nuova opzione. L’efficacia dell’opzione viene, invece, meno a seguito della chiusura di tutte le *branch* estere e in conseguenza di specifiche operazioni straordinarie; a tal proposito, si precisa che il regime opzionale viene meno nel caso di operazioni straordinarie con le quali l’avente causa non eserciti l’opzione per il rinnovo dell’esonero degli utili e delle perdite della *branch* estera; in questi casi, la stabile organizzazione si considera realizzata a “valori normali”.

Ampio spazio è dedicato al meccanismo di *recapture* delle perdite fiscali pregresse, da calcolare per singolo Stato o territorio estero.

Nel dettaglio, è previsto che, ove nei cinque periodi di imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l’opzione, l’impresa abbia utilizzato perdite fiscali prodotte dalla sua stabile estera, i redditi imponibili realizzati dalla stessa stabile organizzazione nei periodi di imposta successivi siano tassati in capo alla casa madre residente, fino al totale riassorbimento delle medesime perdite; a tal fine, le perdite si considerano utilizzate quando hanno compensato - in tutto o in parte - il reddito imponibile della casa madre italiana o sono state trasferite all’eventuale consolidato nazionale.

Un apposito meccanismo di *recapture* è previsto per svalutazioni,

ammortamenti e accantonamenti pregressi derivanti dal trasferimento di attività e passività e dedotti dalla casa madre nei cinque anni precedenti l'opzione.

Nel periodo di vigenza del regime di esenzione, il trasferimento di beni, funzioni e rischi dall'impresa residente nel territorio dello Stato ad una sua stabile organizzazione genera plusvalenze o minusvalenze, determinate ai sensi dell'art. 152, TUIR; la casa madre dovrà, inoltre, calcolare, il reddito (figurativo) esente della stabile organizzazione estera, sulla base dei criteri indicati nell'art. 152 TUIR e indicarlo in un apposito riquadro della dichiarazione dei redditi.

La bozza di Provvedimento precisa, inoltre, che le operazioni intercorse tra la casa madre e la *branch* esente rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina del *transfer pricing*.

Sono, infine, dettate apposite previsioni per i casi di *branch* esenti rientranti nella disciplina CFC, nonché specifiche norme di contrasto ai fenomeni di doppia deduzione e doppia esenzione.

2. Ammortamento dei terreni delle stazioni di distribuzione carburante (Cass. Ord. Interlocutoria n. 1703/2016)

Con l'ordinanza in oggetto è stata rinviata al giudizio della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la questione relativa alla deducibilità delle quote di ammortamento di terreni - sui quali si collocavano impianti di distribuzione di carburanti - dal reddito di impresa, sulla base della disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 36, commi 7 ed 8 D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Visco-Bersani).

L'art. 67, comma 2, TUIR, nel testo applicabile all'epoca dei fatti oggetto della controversia, disponeva che la deduzione delle quote di ammortamento dei beni materiali era ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti, stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

Le successive modifiche introdotte dal Decreto Visco-Bersani (applicabili dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 anche per le quote di ammortamento di fabbricati acquistati o acquisiti nei periodi precedenti) hanno espressamente previsto che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.

L'Agenzia delle Entrate, in relazione al periodo di imposta 2003, proponendo ricorso avverso la sentenza della CTR favorevole alla società, contestava la deducibilità delle quote di ammortamento calcolate sul valore dei fabbricati, comprensivo dei terreni su cui essi insistono, sulla base dei seguenti motivi:

- a) il terreno non è soggetto a deperimento fisico od economico, avendo una vita limitata nel tempo, pertanto, viene a mancare uno dei presupposti cui è subordinato l'ammortamento dei costi di acquisizione dei beni dell'impresa;
- b) il D.M. 31 dicembre 1988 non indicava, tra i beni relativi agli impianti stradali di distribuzione, i terreni che, pertanto, non potevano essere fiscalmente ammortizzati.

I giudici di legittimità hanno ravvisato alcune criticità nei precedenti orientamenti della Corte di Cassazione che sostenevano le motivazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento al primo punto, i Giudici hanno precisato che la vita fisica illimitata del terreno non esclude la possibilità di deperimento del suo valore e quindi la necessità di ammortizzare lo stesso terreno in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (vita utile).

I giudici hanno osservato che i principi contabili (nel testo vigente all'epoca dei fatti) prevedono delle deroghe al divieto generale di ammortamento dei costi di acquisizione dei terreni. In particolare, l'OIC 16 ammette l'ammortamento del terreno nel caso in cui i costi di bonifica, successivi alla dismissione del fabbricato ivi edificato, siano tali da azzerarne il valore, mentre lo IAS 16 (punti 58 e 59) prevede che se il costo del terreno include i costi di smantellamento, rimozione e bonifica dello stesso, la parte di bonifica del terreno è ammortizzata durante il periodo di benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.

Nel caso di specie, i giudici osservano come gli ingenti costi di demineralizzazione del terreno, da sostenere in caso di delocalizzazione dell'impianto di distribuzione per adempiere gli obblighi di ripristino e bonifica ambientale contro i rischi di inquinamento, potrebbero azzerare il residuo valore di utilizzo del terreno, giustificandone l'ammortamento.

Con riferimento al secondo punto, la Corte ha dichiarato che qualora il terreno costituisca una pertinenza di un capannone industriale, è ammortizzabile secondo il coefficiente applicabile a quest'ultimo (Cass. sent. 17 febbraio 2006, n. 3516), in quanto, per accessione ex art. 934 c.c., i fabbricati si incorporano al terreno (Cass. SS.UU. 20 dicembre 1993 n. 12597).

Pertanto, potrebbe essere valutata l'ipotesi di assoggettare ad ammortamento i terreni su cui insistono impianti di distribuzione carburanti con la stessa aliquota applicabile a tali impianti.

Sulla base delle predette riflessioni, sono state rinviate al giudizio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le seguenti questioni:

- se il divieto di ammortamento dei terreni si applica anche nel caso in cui su di essi risultino installati degli impianti di distribuzione di carburanti e ci siano possibilità di utilizzazioni limitate nel tempo;
- se il terreno possa essere inglobato nella nozione di "stazione di servizio" per accessione, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di

ammortamento previsto dal D.M. 31 dicembre 1988, richiamato dall'art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 (ante Decreto Bersani).

3. La Cassazione si pronuncia su costi indeducibili e abuso del diritto (Cass. sent. n. 382/2016)

Con la sentenza n. 382 del 13 gennaio 2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad una complessa controversia inerente la deducibilità di alcuni costi dal reddito d'impresa, nonché a presunti casi di abuso del diritto, contestati dall'Agenzia delle Entrate relativamente agli anni di imposta 1997 e 1998.

In considerazione dell'articolazione delle contestazioni, si evidenziano, di seguito, le conclusioni di maggior rilievo enunciate dai giudici di legittimità:

- le spese capitalizzate per opere e migliorie su beni di terzi possono essere ammortizzate, sulla base di un piano di ammortamento predisposto con il consenso dei sindaci e dei revisori, in relazione alla durata contrattuale della locazione senza considerare il periodo di rinnovo, in quanto commisurata alla residua possibilità di utilizzazione delle opere;
- i costi sostenuti in relazione al personale impiegato nell'apertura di nuovi punti vendita non sono capitalizzabili quali costi di ricerca e sviluppo e pubblicità, per una impresa della grande distribuzione, in quanto riferibili ad una attività ordinaria e stabile;
- i compensi fatturati dalla società di appartenenza della persona fisica che ha svolto l'incarico di amministratore sono deducibili dal reddito di impresa. Infatti, il divieto di conferire l'incarico di amministratore ad una società di capitali, previsto dalla disciplina anteriore alla riforma societaria di cui al D.Lgs n. 6/2003, non preclude la possibilità di pagare il compenso ad un soggetto diverso rispetto all'esecutore della prestazione;
- la temporanea inutilizzabilità del complesso aziendale, comunque dotato di idoneità produttiva, non determina la perdita del requisito del possesso triennale in capo all'azienda ai fini della rateizzazione delle plusvalenze di cui all'art. 54 del TUIR;
- l'omessa comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei criteri e delle modalità di valutazione delle rimanenze di merci ai sensi dell'art. 76 (ora 92) del TUIR costituisce violazione meramente formale e non è idonea, in difetto di specifica previsione della relativa sanzione, a determinare l'invalidità della variazione ed il conseguente recupero a tassazione;
- la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è riconducibile ad un principio generale antielusivo, il quale presuppone necessariamente l'imputazione al contribuente di redditi di cui risultino titolari altri soggetti ma, come la stessa Corte ha già affermato, preclude, in generale, il conseguimento di vantaggi fiscali mediante l'uso distorto di strumenti

giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, caratterizzandosi per un uso improprio, ingiustificato o deviante di schemi contrattuali, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione (*ex multis* Cass. SS. UU. n.30055/2008; Cass. 12249/2010; 19234/2012 e 3938/2014). Nel caso di specie, la Corte ha negato la deducibilità dei costi sostenuti dall'impresa ricorrente nei rapporti commerciali con una società appartenente al medesimo gruppo cui era stato ceduto in precedenza il ramo d'azienda. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la CTR avesse correttamente accertato nella sua sentenza l'assenza di valide ragioni economiche a supporto della cessione d'azienda e che l'attività svolta dalla cessionaria continuasse a svolgersi nei locali e con la struttura aziendale dell'alienante, mantenendo i medesimi rapporti commerciali con gli stessi clienti e fornitori della cedente.

- le spese legali sostenute per la difesa dell'amministratore unico nei procedimenti penali a suo carico non sono deducibili dal reddito di impresa, trattandosi di costi estranei all'attività imprenditoriale della società ai sensi della disciplina dell'art. 75 del TUIR vigente all'epoca dei fatti.

4. Extra utili – vinta la presunzione di distribuzione (Cass. sent. n. 923/2016)

Con la sentenza n. 923 del 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad un caso di presunta distribuzione di utili a soci persone fisiche, derivanti dai maggiori redditi accertati in capo ad una società a ristretta base societaria.

Nel caso oggetto della controversia, il socio persona fisica per vincere tale presunzione aveva prodotto una rilevante documentazione sui flussi reddituali e patrimoniali personali e del coniuge: gli estratti conto bancari dai quali non risultavano movimentazioni finanziarie di importi significativi, la relazione del notaio attestante che il patrimonio del nucleo familiare non aveva subito in quegli anni alcun incremento e la denuncia-querela nei confronti dell'amministratore unico della società.

L'Agenzia delle Entrate, ricorrendo contro la sentenza della CTR favorevole al socio, ha contestato che i giudici non avevano dato rilievo alla presunzione legale di avvenuta distribuzione degli utili, fondata sull'esistenza della ristretta base societaria e che le prove offerte dal socio non davano la certezza che i maggiori utili accertati non fossero stati accantonati oppure reinvestiti.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate riconoscendo legittimo l'operato dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto integrato l'onere probatorio gravante sulla parte contribuente per effetto dell'inversione determinata dalla presunzione legale, sulla base delle prove "sufficientemente valide" presentate da parte del contribuente, rilevando il difetto dell'Ufficio che non aveva portato ulteriori elementi di prova a sostegno

della presunta distribuzione.

IVA

5. Iva di gruppo anche per controllanti in veste di società di persone (Cass. sent. n. 1915/2016)

Con la sentenza n. 1915 del 2 febbraio u.s., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in materia di liquidazione IVA di gruppo, decidendo sull'applicabilità del regime nel caso in cui la società controllante non sia una società di capitali, ma una società di persone.

La questione, rimessa al parere dei giudici di legittimità, è stata originata dalla contestazione dell'Agenzia delle Entrate relativa all'omesso versamento dell'IVA dovuta con riferimento all'anno d'imposta 1998, mossa nei confronti di una società a responsabilità limitata controllata da una società in nome collettivo.

Nell'affrontare il caso, la Corte di Cassazione ha analizzato le antinomie esistenti nel quadro normativo nazionale di riferimento, risolvendo la questione applicando il principio della gerarchia delle fonti.

Sebbene l'art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel delineare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione che disciplina il regime della liquidazione IVA di gruppo, si riferisca genericamente agli "enti o società", l'art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065 (al quale la norma primaria rinvia per disciplinare le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta) ha limitato l'ambito soggettivo del regime alle sole società controllate aventi la forma giuridica di società di capitali, superando i limiti previsti nella delega recata dalla norma primaria stessa.

In particolare, l'art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065 prevede che "si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. (...) Le società controllanti a loro volta controllate da un'altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene."

Sul punto, la Corte ha osservato che da quanto desumibile dalla circolare ministeriale di commento al D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065 (circ. del 28 febbraio 1986 n. 16/360711), nonché in successivi documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate (risoluzioni n. 22/E del 2005 e 347/E del 2002) sembrerebbe che l'ambito di applicazione di tale disposizione sia limitato alle

sole società di capitali.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, nel chiarire l'interpretazione della disposizione in commento, ha ritenuto prevalente la disciplina di cui all'art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, rispetto a quella disposta dal regolamento attuativo (art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979) e alle indicazioni fornite dal Ministero delle finanze e dall'Agenzia delle Entrate nei loro documenti di prassi; la Corte ricorda inoltre, che le circolari non sono annoverabili tra le fonti del diritto.

Ciò premesso, secondo i giudici delle Sezioni Unite la facoltà riconosciuta alle società controllate (che secondo il primo comma del D.M. devono necessariamente assumere la forma di società di capitali, se intendono avvalersi di questo regime) di poter a loro volta assumere la veste di società controllanti altre società, non implica necessariamente che le società controllanti debbano essere società di capitali.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato che: *“né la norma primaria, prevista dall'art. 73 comma 3, D.P.R. n. 633/1972, né quella secondaria, di cui all'art. 2 D.M. 13 dicembre 1979, escludono l'applicabilità del regime dell' "Iva di gruppo" ove la società controllante abbia natura di società di persone”, altrimenti si determinerebbe “una discriminazione, che, non trovando giustificazione in alcun concreto interesse pubblico da tutelare, incide negativamente sull'esigenza di parità di trattamento tra soggetti che egualmente operano nel medesimo mercato.”*

6. Nota di variazione per sconti e abbuoni: obbligatoria la prova documentale (Cass. sent. n. 2060/2016)

Con la sentenza n. 2060 del 3 febbraio 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in sede di verifica, ai fini del riconoscimento della rettifica di ricavi determinata dall'emissione di note di credito relative a sconti e abbuoni accordati a clienti, non basta esibire la registrazione contabile dell'emissione del documento, ma occorre anche fornire la prova dell'accordo posto all'origine di tale riduzione.

Nel caso oggetto della sentenza, una società riceveva un avviso di accertamento a titolo di maggiore IRPEG, IRAP e IVA, in conseguenza del disconoscimento di rettifiche a ricavi, non sufficientemente supportate da prove giustificative dell'accordo contrattuale che avrebbe originato l'emissione delle note di accredito.

La società impugnava il provvedimento sostenendo che: i) la registrazione delle note di credito emesse e la prova dell'effettuazione dei pagamenti fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di contratti verbali relativi ad abbuoni o sconti che hanno determinato la rettifica dei ricavi; ii) l'esibizione della prova dell'accordo che ha determinato la riduzione dei ricavi, a seguito dell'emissione della nota di credito, non è richiesta ai fini IRPEG e IRAP, diversamente da quanto desumibile, dall'art. 26 comma 2 del D.P.R. n.

633/1972, ai fini IVA.

Con riferimento al primo motivo eccepito dalla ricorrente, sulla base di precedenti orientamenti, la Corte di Cassazione ha dichiarato che: *“il ricorso alla procedura di variazione prevista dall’art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti, con la connessa riduzione dell’ammontare imponibile, richiede una duplice condizione: a) che venga praticato al cessionario o committente uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, il quale può essere documentale, o verbale, e persino successivo, purché del medesimo sia fornita la prova, da parte dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte a favore dell’altra, con l’allegazione della causale che abbia giustificato gli sconti medesimi”* (Cass. n. 26513 del 2011, n. 8535 del 2014, n. 318 del 2006, n. 9195 del 2001).

Inoltre, considerando che la riduzione di ricavi determina anche un abbattimento della base imponibile IRPEG e IRAP, l’insufficiente documentazione della variazione in diminuzione operata in conseguenza di abbuoni e sconti, ha assunto rilevanza anche ai fini di tali imposte.

7. Fatture posticipate: la violazione è sostanziale (Cass. sent. n. 2605/2016)

Con la sentenza n. 2605 del 10 febbraio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad un caso di fatturazione posticipata relativa ad operazioni imponibili e alla deducibilità di costi ritenuti non inerenti all’attività dell’impresa.

Nel caso oggetto della sentenza, una società riceveva:

- un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate, con il quale quest’ultima recuperava a tassazione l’extra premio riconosciuto dalla società alla sua controllata per il raggiungimento di risultati commerciali, ritenuto non inerente;
- un atto di contestazione con il quale sanzionava il ritardo nell’emissione di alcune fatture relative ad operazioni imponibili.

Con riferimento alla contestazione del ritardo nella fatturazione, la società ricorrente sosteneva che la violazione (articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 e articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997), avesse carattere formale e non sostanziale, non avendo recato alcun danno all’erario in termini di gettito.

Sulla questione la Corte di Cassazione, rifacendosi ad una precedente sentenza (la sentenza della Corte di Cassazione n. 27211 del 2014), ha dichiarato che: *“il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale dell’art. 21, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, ed è, pertanto,*

punibile anche quando non determina omesso versamento dell'IVA".

Per quanto riguarda la ripresa a tassazione dei costi sostenuti dalla società per la concessione di un extra premio ad una società controllata, l'Agenzia delle Entrate riteneva tali costi non inerenti, sulla base degli elementi raccolti a seguito della verifica fiscale, che facevano desumere che tali somme fossero state erogate alla controllata a titolo di mero finanziamento, considerando che quest'ultima aveva un bilancio in perdita, e non in conseguenza del raggiungimento di determinati risultati commerciali.

La società si opponeva contro la presunta antieconomicità dell'operazione contestata, adducendo che: i) l'erogazione dell'extra premio era avvenuta in esecuzione di uno specifico contratto che ne disciplinava le modalità di erogazione, al quale il giudice di appello non avrebbe attribuito la giusta valenza probatoria; ii) le scelte operative dell'imprenditore sono insindacabili. La Suprema Corte ha dichiarato entrambe le motivazioni della società inammissibili, precisando che la questione non poteva essere riesaminata nel merito in sede di giudizio di legittimità.

8. Fatture inesistenti: la prova della buona fede salva il diritto alla detrazione (Cass. sent. n. 2609/2015)

Con la sentenza n. 2609 del 10 febbraio 2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad un presunto caso di fatture soggettivamente inesistenti. Nel caso in questione, a seguito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate emetteva due avvisi di accertamento nei confronti di una società, in rettifica delle dichiarazioni IVA, IRPEG e IRAP, relative agli anni di imposta 1998 e 1999.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, disponendo delle risultanze delle indagini investigative, dalle quali sono emerse fatture emesse da un fornitore fittiziamente interposto, contestava il diritto alla detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi in esse indicati.

La società, impugnando la rettifica, dimostrava di essere in buona fede, provando che la merce era stata effettivamente acquistata dal soggetto che aveva emesso le fatture, a saldo delle quali erano stati emessi assegni bancari non trasferibili intestati allo stesso soggetto.

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione del giudice di merito, ravvisando in essa un vizio di motivazione nel riconoscimento dell'effettività delle operazioni di acquisto compiute dalla società nei confronti di un fornitore apparente per mezzo del quale si realizzava la vendita di merce in nero, proveniente da un altro soggetto.

La Corte di Cassazione, ha dichiarato tale motivo infondato, ritenendo sufficienti gli elementi probatori esibiti dalla società a sostegno della sua estraneità alla vicenda evasiva. Sulla base di tali considerazioni i giudici di legittimità hanno confermato la sentenza della CTR, rigettando il ricorso

dell'Agenzia delle Entrate.

VARIE

9. I macchinari imbullonati non concorrono più alla base imponibile Imu (Circ. n. 2/E/2016)

Con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni in merito alle modalità di "scorporo" della componente impiantistica dalla rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare classificabili nelle categorie catastali D ed E, oggetto di stima diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge di stabilità 2016.

[News 1° febbraio 2016 della Comunità Fisco di Confindustria](#)

Per approfondimenti rinviamo al commento di Confindustria pubblicato il 1° febbraio 2016 sulla Comunità Fisco del social network di Confindustria.

10. Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento (Prov. n. 27036/E/2016)

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 27036 del 19 febbraio 2016, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli "Avvertenze" relativi ai ruoli emessi dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.

[Prov. Agenzia delle Entrate n. 27036 del 19 febbraio 2016](#)

Il nuovo modello dovrà obbligatoriamente essere adottato per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Tra le novità più rilevanti segnaliamo:

- la sostituzione della parola "compensi" con "oneri di riscossione" per tener conto della revisione al sistema di remunerazione del servizio di riscossione, disposta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 (Riforma della riscossione),
- la revisione dei fogli "Avvertenze" per tener conto delle modifiche all'istituto del reclamo-mediazione, apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (Riforma del contenzioso tributario), prevedendo, per le controversie di valore inferiore a 20.000 euro, che l'istanza del ricorso possa contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della proposta,
- l'adeguamento del limite di valore della controversia, ai fini della costituzione in giudizio senza l'assistenza di un difensore abilitato, innalzato da 2.582,28 a 3.000 euro.

11. Aggiornati i coefficienti dei fabbricati D per TASI e IMU 2016

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 febbraio 2016, pubblicato nella GU n. 55 del 7 marzo 2016, sono stati aggiornati i coefficienti

[D.M. 29 febbraio 2016](#)

indicati nell'art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 504/1992 (Decreto ICI), ai fini della determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Tale disposizione prevede che per tali unità immobiliari a destinazione speciale non iscritte in catasto, il valore ai fini ICI è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti aggiornati con il presente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il valore dell'immobile ai fini ICI è utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile IMU e della base imponibile ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

INTERNAZIONALE

12. Concluso accordo anti – evasione con Andorra

È stato siglato il 12 febbraio u.s. l'accordo tra l'Unione europea ed il Principato di Andorra per il reciproco scambio automatico di informazioni fiscali.

L'intesa, in vigore dal 2018, consentirà agli Stati UE di ricevere automaticamente e periodicamente i dati anagrafici e le informazioni rilevanti riguardo le consistenze finanziarie dei rispettivi cittadini residenti ad Andorra, in conformità con i più recenti standard OCSE in materia di trasparenza (*Common Reporting Standard*).

L'accordo segna un ulteriore passo nell'ampliamento del raggio d'azione del meccanismo di scambio automatico di informazioni previsto all'interno dell'Unione ed esteso nel corso del 2015 mediante accordi già conclusi con la Svizzera, il Liechtenstein e San Marino (di cui si è data notizia nelle circolari dei mesi scorsi).

Il 22 febbraio u.s., la Commissione Europea ha, inoltre, annunciato di aver raggiunto un accordo sulle medesime basi con il Principato di Monaco, che raccoglierà le informazioni rilevanti a partire dal 1 gennaio 2017 ed avvierà lo scambio automatico a decorrere dal 2018. La firma ufficiale dell'intesa è prevista nei prossimi mesi, a seguito della formale approvazione da parte del Consiglio Europeo.

13. EU: VAT forum Cross Border Rulings aggiornati a gennaio 2016

La Commissione Europea ha pubblicato sul proprio sito internet un documento contenente le richieste di *cross-border rulings* presentate dai soggetti passivi IVA interessati, relative ad operazioni transnazionali complesse. Il documento,

[VAT Cross Border Rulings](#)

aggiornato a gennaio 2016, è reperibile sul sito internet della DG Taxud, nella sezione “VAT Cross Border Rulings (CBR)”.

ATTIVITA' DELL'AREA

14. Gruppo di lavoro Fisco

Il 17 febbraio u.s. si è riunito il Gruppo di lavoro Fisco di Confindustria per discutere del pacchetto “anti-avoidance” proposto dalla Commissione Europea, al fine di migliorare la trasparenza nello scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione Europea e favorire il raggiungimento di un livello di tassazione effettiva più omogeneo.

In particolare, la riunione, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha avuto per oggetto l'analisi della proposta di direttiva anti-elusione (COM(2016) 26 final) e della proposta di direttiva (COM (2016)25 final) sul *Country By Country Reporting* (CBCR).

15. Gruppo di lavoro Principi Contabili

Il 9 febbraio u.s. si è riunito il Gruppo di lavoro sui Principi Contabili di Confindustria per esaminare le bozze dei primi principi contabili nazionali, modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità per tenere conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE.

In particolare sono stati esaminati:

- l'OIC 15, che disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da fornire in nota integrativa.
- l'OIC 19, che definisce i criteri per la rilevazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da fornire in nota integrativa.

16. Incontro VAT Group BusinessEurope

Il giorno 29 febbraio si è tenuta a Bruxelles una riunione del VAT Group di BusinessEurope.

Principale oggetto della riunione è stato l'incontro con rappresentanti della DG Taxud della Commissione Europea, che hanno illustrato i lavori che la Commissione sta conducendo per la predisposizione del VAT Action Plan per il 2016, la cui pubblicazione ufficiale è attesa verosimilmente per il prossimo mese di aprile.

Secondo le indicazioni fornite nel corso della riunione, l'Action Plan della Commissione europea si dovrebbe articolare in tre capitoli: (i) la possibile modifica delle regole transitorie di tassazione degli scambi intracomunitari di beni; (ii) il contrasto alle frodi IVA; (iii) una riflessione sul sistema della aliquote IVA.

La Commissione, inoltre, anche a seguito delle recenti consultazioni pubbliche

sul tema, ha espresso l'intenzione di presentare nel corso del 2016 una proposta finalizzata ad ampliare l'ambito di applicazione del MOSS, attualmente utilizzato per le prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e per i servizi elettronici, con estensione dello strumento alle cessioni di beni effettuate nei confronti di privati consumatori.

I rappresentanti della DG Taxud, infine, hanno indicato che, nel periodo compreso tra il termine del 2016 e l'inizio del 2017, la Commissione europea potrebbe avanzare alcune proposte per la revisione delle regole IVA applicabili ai soggetti di diritto pubblico (c.d. *public bodies*) ed un pacchetto di proposte specificatamente rivolto alle PMI. Su entrambi questi temi, tuttavia, sono in corso approfondimenti o si attende l'esito di specifici studi che la Commissione stessa ha affidato a soggetti terzi (centri di ricerca e società di consulenza).

17. Incontro su welfare aziendale

Il 25 febbraio u.s. l'Area Politiche Fiscali ha tenuto una riunione in materia di welfare aziendale per discutere delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in merito alla tassazione dei premi produttività e dei servizi di welfare aziendale.

Alla riunione, moderata dal direttore dell'Area Politiche Fiscali, sono intervenuti, il direttore dell'Area Welfare e Lavoro, rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, illustri professionisti esperti del settore.

18. Incontro su Patent Box

Lo scorso 11 febbraio, Confindustria ha preso parte ad una tavola rotonda organizzata dall'Agenzia delle Entrate, sulla disciplina della "patent box"; l'incontro, durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha presentato i primi dati relativi alle istanze per l'accesso al regime agevolativo, ha costituito occasione di confronto, alla presenza di professionisti e altre associazioni di categoria, sulle criticità della normativa e sulle possibili soluzioni.

19. Seminari Legge di Stabilità 2016

Durante il mese di febbraio, l'Area Politiche Fiscali ha proseguito l'attività di aggiornamento e formazione sul territorio con riferimento alle novità di maggior rilievo introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e alle agevolazioni su ricerca, sviluppo e innovazione. Gli incontri si sono tenuti presso le associazioni territoriali di: Ancona, Palermo, Roma, Perugia, Legnano, Catania, Reggio Emilia, Ascoli Piceno e Macerata.